



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Destinatari in elenco allegato

Oggetto: Decreto 16 febbraio 2022 recante «Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio» – chiarimenti in merito ai contenuti del data base dei quesiti (moduli formativi B e C)

Con riferimento ai contenuti del database dei quesiti indicato in oggetto, ed a seguito di alcune segnalazioni formulate da candidati al conseguimento della qualifica di ispettore dei centri di controllo privati, sia per veicoli leggeri che per veicoli pesanti, si ritiene utile chiarire quanto segue.

PREMESSA

Come è noto, i programmi d'esame per accedere all'abilitazione di ispettore autorizzato delle revisioni sono stati puntualmente definiti dall'allegato dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019).

Ulteriori riferimenti normativi sono l'art. 80 del CDS, con particolare riferimento alla delega delle funzioni di revisione dei veicoli superiori a 3,5 t e le norme di attuazione di detta delega.

Ai sensi del quadro normativo su richiamato, è possibile autorizzare ispettori alla revisione di veicoli a motore:

- **capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (veicoli leggeri)** dopo aver frequentato il corso di cui al programma dei Moduli A e/o B dell'Accordo e dopo aver superato il relativo esame; tale abilitazione consente lo svolgimento di revisioni di veicoli fino a 3,5 t o fino a 16 posti compreso il conducente (autobus) nonché di veicoli (leggeri) per il trasporto di merci in regime ATP e ADR;

- **di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata ATP (veicoli pesanti)** dopo aver frequentato il corso di cui al programma del Modulo C dell'Accordo e dopo aver superato il relativo esame; tale abilitazione esclude la possibilità di svolgere revisioni di veicoli superiori a 3,5 t adibiti al trasporto di merci in regime ATP e in regime ADR, nonché di autobus.

Come è noto, per accedere all'abilitazione di ispettore di veicoli pesanti è necessario possedere l'autorizzazione di ispettore autorizzato alle revisioni di veicoli leggeri oppure essere ispettore autorizzato/abilitato "ope legis".

NEL MERITO

Tanto premesso, e con riferimento ai contenuti del programma di formazione per ispettori - e di conseguenza del contenuto dei quiz predisposti per l'esame che hanno sollevato maggiori perplessità-, ne deriva che **l'approfondimento di aspetti che riguardano il "trasporto"** dei veicoli sottoposti a revisione, con



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

particolare riferimento alle questioni che attengono al controllo dei documenti integrativi del documento di circolazione e delle caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto di merci e/o di merci in particolari condizioni (come quelle conformi all'accordo ATP o all'accordo ADR) oppure che attengono al trasporto pubblico di persone (autobus), è **inderogabile** per espressa previsione della copiosa normativa in vigore.

E' appena il caso di evidenziare che in sede di revisione:

- le **carrozzerie in regime ATP** sono soggette, tra l'altro:

alla verifica dello stato d'uso della carrozzeria stessa e/o dei dispositivi termici che, se riscontrati non idonei, devono essere oggetto di apposita informativa all'UMC o alla DGMOT (v. circolare n. 137/97);

alla verifica delle targhette prescritte dalla vigente normativa ATP (targhetta del costruttore della carrozzeria e dell'esperto che ha eseguito i controlli periodici) che, se assenti o irregolari, comportano una valutazione negativa della revisione (v. circolare 2.8.2018, n. 18911);

alla verifica dell'attestato ATP (documento) che, essendo considerato parte integrante del documento di circolazione, se scaduto di validità o assente, determina la sospensione della revisione e l'obbligo di apposita segnalazione al competente UMC (v. circolare 12.12.1997, n. 3126/4383);

alla verifica delle annotazioni che devono comparire sul documento di circolazione in relazione alle varie tipologie di carrozzerie in regime ATP presenti sul veicolo (carrozzerie con o senza dispositivi termici oppure carrozzerie coibentate, ecc.);

- i **veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose in regime ADR**, tra le quali rientrano gli esplosivi (classe 1 ADR), le merci radioattive (classe 7 ADR), le merci della classe 2 e quelle diverse dalla classe 2 (ad es. classe 3) trasportate in cisterne, sono soggetti, tra l'altro, al controllo:

della permanenza dei requisiti delle carrozzerie e dei veicoli base (autotelaio) per essi prescritte dall'accordo ADR;

della presenza delle specifiche annotazioni sul documento di circolazione;

della presenza delle targhette di identificazione della carrozzeria (ove prescritte) e dei documenti specifici (spesso annotati anche sul documento di circolazione) che, se irregolari o mancanti determinano la sospensione della revisione e l'obbligo di apposita segnalazione al competente UMC (v. circolare 12.12.1997, n. 3126/4383).

Tali veicoli, inoltre, devono essere muniti di determinati dispositivi di equipaggiamento (estintori, etichette, dispositivi antinfortunistici obbligatori, ecc.) che sono soggetti a specifici controlli in sede di revisione (cfr., ad es., il punto 7.2 dell'allegato I del DM n. 214/2017);

- i **veicoli adibiti al trasporto di più di 9 persone** compreso il conducente (autobus della categorie M2) che, come è noto, richiedono il possesso di specifiche caratteristiche costruttive e/o specifici dispositivi quali porte e uscite di servizio, uscite di sicurezza, cinture di sicurezza, iscrizioni relative a passeggeri e bagagli, dispositivi per il trasporto di passeggeri disabili ed altri, per i quali, se riscontrate anomalie e/o carenze, è previsto l'esito sfavorevole della visita di revisione (cfr. punto 9 dell'allegato I del DM n. 214/2017).

Nella stessa ottica, l'ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli non può prescindere dalla conoscenza dei *"requisiti legali e amministrativi applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE"* (così come previsto dalla lettera b) del modulo B2 e lettera b) del Modulo C2 del programma d'esame) con riferimento alla sfera delle principali norme in materia di approvazione e omologazione dei veicoli (omologazione di veicoli e loro dispositivi, omologazione del veicolo nel suo complesso, collaudo in unico esemplare del



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

veicolo, nonché marcatura e specifica documentazione prevista dalla vigente normativa per l'approvazione dei singoli dispositivi) che peraltro, attualmente, richiedono un costante riferimento al contenuto del Regolamento n. 858/2018.

Sull'argomento, si rileva facilmente che la tabella dell'allegato I del DM n. 214/2017 richiama esplicitamente, nell'ambito dell'elencazione dei controlli e delle anomalie riscontrabili in sede di revisione, la verifica della *"non conformità ai requisiti stabiliti attraverso l'omologazione alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima messa in circolazione dei veicoli, nonché attraverso gli obblighi di ammodernamento o la legislazione nazionale del paese di immatricolazione"* (cfr. i punti 1.1.3, 1.1.17, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 6.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.12, 5.2.2, 5.2.3, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.6, 6.2.9, 6.2.6, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 7.1.2, 7.2, 7.4, 7.9, 7.10, 8.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11, 9.12 ed altri punti che richiamano, sia pur indirettamente, la conoscenza dei requisiti di approvazione o omologazione del veicolo o dei singoli dispositivi come, a titolo di esempio, quelli di cui al punto 4.1.1).

Da quanto sopra esposto - e replicando alle segnalazioni relative al merito del programma dei corsi e, di conseguenza, del contenuto dei quiz d'esame predisposti da questa Amministrazione - deriva la piena coerenza tra l'approfondimento degli aspetti tecnici citati e gli argomenti dei programmi d'esame; tanto in base alle specifiche competenze attribuite all'ispettore dei veicoli pesanti il quale, peraltro, deve essere preliminarmente abilitato alla revisione dei veicoli leggeri.

In altri termini, tali conoscenze generali non possono e non devono essere ritenute esorbitanti rispetto a quelle che, inderogabilmente, devono far parte del *know-how* necessario per lo svolgimento ottimale della delicata funzione di ispettore (abilitato o autorizzato) che ha indiscussi ed importanti riflessi sulla *"sicurezza della circolazione stradale"*.

* * *

Vero è, invece, che la normativa di riferimento è in continua evoluzione dovendo questa adeguarsi allo sviluppo tecnologico sempre più orientato alla salvaguardia della salute umana e al contenimento dell'impatto ambientale dei veicoli.

A tal proposito, si rappresenta fin d'ora la necessità di provvedere periodicamente all'aggiornamento e alla revisione del listato dei Quiz d'esame che, *medio tempore*, se riscontrati in contrasto con le norme aggiornate, verranno eliminati dal data base.

Si richiama, a titolo di esempio, la pubblicazione del DM 19.5.2022 con il quale il sistema ruota è stato ricompreso tra i dispositivi soggetti all'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova, oppure del DM 7.4.2022 che, recependo la direttiva n. 2021/1717, ha introdotto il controllo del sistema *"e-call"* in sede di revisione.

Di tali aggiornamenti sarà data adeguata e tempestiva informazione.

(ing. Pasquale D'Anzi)